## Regione Emilia Romagna

Giunta Regionale Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti Assessorato Sanità

Prot. n.

ASS/VET/02 30787

Bologna, fi 2 3 LUS. 2002

Em/em Lett.

> Studio Legale Associato Avv. Rossella Ognibene Via S. Rocco 42100 Reggio Emilia

Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali dell'Emilia Romagna

Amministrazioni Provinciali dell'Emilia Romagna Loro Sedi

Oggetto: Legge Regionale 27/2000. Identificazione e registrazione del cani in allevamenti.

La legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 recante "nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina", recepimento della legge quadro 281/91, promuove e disciplina la tutela dei cani e dei gatti, al fine di sostenere il benessere animale, la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, istituendo un sistema articolato di controllo della popolazione canina e felina in tutta la regione.

Uno degli strumenti fondamentali messi a disposizione dalla legge sopra citata, per perseguire tali finalità, è rappresentato dall'identificazione univoca dei soggetti presenti in Regione e dalla loro iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina comunale, ad eccezione dei cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza.

Pertanto, come indicato all'articolo 7 della stessa, anche tutti gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad identificare i cani, indipendentemente dalla loro successiva destinazione e/o utilizzo, nel rispetto delle norme previste agli articoli 8 e 9, secondo le procedure operative indicate con delibera di Giunta 2508/2000 e ad iscriverli all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla nascita del cucciolo o dall'inizio della detenzione, presso il Comune competente. Solo nel caso in cui la

detenzione sia effettivamente inferiore ai 30 giorni messi a disposizione dalla normativa vigente, il proprietario o detentore non è obbligato all'iscrizione.

Ovviamente, tale prescrizione è in accordo a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 "Attuazione della direttiva ('CEE) n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici", e si applica anche ai cani allevati e detenuti in stabilimenti autorizzati per tali fini.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

(Dr Ivano Massirio) Marie 0